



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**N. 7382/2017 R.G.**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Giulia Paolini	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N. 7382 /2017 R.G.** promossa da:

(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANO  
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso , n.  
, giusta mandato con procura in atti;

**RICORRENTE**

**contro**

(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ]  
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in , Via  
n. , giusta procura speciale in atti;

**RESISTENTE**

**con l'intervento**

del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

Dott. Andrea Petroni

*In punto*: separazione giudiziale



All'udienza del 28/05/2020 il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni:

**per la ricorrente:** *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, come da memoria integrativa depositata il 22/12/2017 accogliere le seguenti conclusioni: In via di merito 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. \_\_\_\_\_ ; 2) confermarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra \_\_\_\_\_ , ai sensi dell'art. 155 quater c.c., ove continuerà a convivere con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente \_\_\_\_\_ ; 3) disporre a carico del sig. \_\_\_\_\_ l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma pari ad € 600,00= al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario entro il 5 del mese, in considerazione della circostanza che la moglie è attualmente disoccupata e priva di redditi, essendosi dedicata, durante il matrimonio, esclusivamente alla cura della famiglia e dei figli; 4) disporsi a carico del sig. \_\_\_\_\_ l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente dell'importo di € 400,00= al mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da pagarsi mediante bonifico bancario entro il 5 del mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non rimborsabili dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio; In via istruttoria: Il difensore della parte ricorrente chiede che il Giudice Istruttore ammetta i seguenti mezzi istruttori: a) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. \_\_\_\_\_ in via principale, l'esibizione in giudizio della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e/o collaborazione in essere con la società \_\_\_\_\_ , con sede legale a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), in via \_\_\_\_\_ e con la società \_\_\_\_\_ , avente sede legale in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ , in quanto trattasi di documentazione rilevante ai fini della decisione in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio; - nel caso in cui il sig. \_\_\_\_\_ , non ottemperi all'ordine di esibizione in giudizio della predetta documentazione, si chiede che il \_\_\_\_\_ ordini direttamente alla \_\_\_\_\_ , con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ed alla \_\_\_\_\_ l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro e/o di collaborazione in essere con il sig. \_\_\_\_\_ e di quant'altro risulti necessario per accertare le reali entrate del resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto*



trattasi di documentazione necessaria ai fini della decisione; b) si chiede che vengano disposti idonei accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria al fine di accertare il reale giro di affari dell'impresa . di , con sede legale a ( ), in via n. – frazione di di cui l'odierno resistente è socio, oltre a verificare la partecipazione di quest'ultimo, quale responsabile tecnico, nella società , avente sede legale a ( ), in via n. ; oltre ad accertare i redditi effettivi percepiti dal sig. con sede a ( ), in via , n. , sia in Italia dall'attività svolta, in qualità di dipendente, della società , che in , nell'ambito della società , facente parte sempre del gruppo italiano con sede legale a ( ), nonché sui conti correnti e sui depositi intestati all'odierno resistente e/o a lui comunque riferibili, anche se intestati a terzi e su quant'altro risulti necessario per accertare le reali entrate e disponibilità patrimoniali del resistente, al fine precipuo di verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione di un congruo assegno di mantenimento in favore della sig.ra e del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente ; c) in ogni caso con vittoria di spese documentate e competenze all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, accessori di legge e successive spese occorrente”;

**per il resistente:** “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione del 30.10.2017, che di seguito si riportano, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate: 1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ognuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga opportuno; 2. nulla in ordine al mantenimento, essendo moglie e figlio autosufficienti o diversamente, limitarsi al minimo l'importo dovuto, essendo il resistente al momento privo di reddito; 3. spese legali interamente rifuse, come da legge sul patrocinio a spese dello Stato”;

**per il P.M. intervenuto:** “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi; disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio del/dei figli minori”.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con sentenza non definitiva n. 1084 del 23.5.2018 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data veniva disposta la rimessione sul ruolo della controversia per la trattazione e decisione sulle ulteriori domande.

La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, all'udienza del 28.5.2020, veniva così rimessa per la decisione al Collegio, previo parere del P.M. e concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ad avviso di questo Collegio non può trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente, il quale, nel corso del 2015, si sarebbe improvvisamente allontanato dall'abitazione coniugale di \_\_\_\_\_, trasferendosi a vivere a \_\_\_\_\_, in sua terra d'origine, e venendo così meno al dovere di coabitazione nascente dal vincolo di coniugio come previsto dall'art. 143 c.c.

Il resistente, per contro, ha riferito che la propria moglie aveva condiviso la sua scelta di recarsi in \_\_\_\_\_ per trovare lavoro, a fronte delle difficoltà economiche presenti in Italia, tant'è che il medesimo ivi rientrava regolarmente per rivedere moglie e figli, soggiornando nell'abitazione familiare.

Il resistente ha riferito altresì che la scelta di separazione sarebbe stata frutto dell'esclusiva volontà della consorte, la quale, nel mese di marzo 2017, non gli avrebbe consentito di accedere in casa, a fronte del mancata contribuzione alle spese familiari per la predetta mensilità.

Orbene, la versione fornita dal resistente appare verosimile alla luce della contraddittoria ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente.

Quest'ultima, invero, dapprima ha dedotto che il proprio marito si sarebbe \_\_\_\_\_ trasferito a vivere a \_\_\_\_\_, disinteressandosi completamente della propria famiglia e dei propri figli, con i quali non avrebbe mantenuto nemmeno dei contatti telefonici e, un istante dopo, ha asserito che il resistente contribuiva regolarmente al loro mantenimento, nella misura di € 1.000,00 mensili oltre al pagamento delle bollette, fino al mese di novembre 2016 e, nella misura di € 600,00, dal mese di dicembre 2016 sino al mese di febbraio 2017, cessando i versamenti solo dal mese di marzo 2017 (cfr. pag. 2, ricorso).

Le summenzionate circostanze, – confermate dalla ricorrente anche all'udienza presidenziale (cfr. verbale 31.10.2017 "*Fino a novembre 2016 mio marito quando tornava dal \_\_\_\_\_ pagava le bollette e mi lasciava i 1000,00 euro, dopo ha cominciato a lasciarmi sempre meno, a febbraio mi*



*ha lasciato quasi nulla, li mandava tramite altri (il socio o altri)”), cui si aggiunge la prova dell’effettivo rientro del resistente, quantomeno una volta al mese in Italia, evincibile dai timbri apposti sul passaporto (doc. 3, resistente), non lasciano dubbi in merito al fatto che il continuo andirivieni del resistente dal all’Italia fosse una circostanza di cui la ricorrente era ben consapevole e che la stessa aveva verosimilmente condiviso, tant’è che, nel corso degli anni 2015 - 2017, nulla aveva lamentato quantomeno fino al giorno in cui il resistente, nel marzo 2017, avrebbe cessato di contribuire ai bisogni del *ménage* familiare.*

Come noto, il dovere di coabitazione, pur presupponendo la normale convivenza tra marito e moglie, non comporta che i coniugi, in virtù di questo obbligo, siano tenuti ad una comune sede anagrafica: il loro obbligo consta nel garantire una effettiva comunione della vita insieme, a prescindere dalla sussistenza, eventuale, di residenze anagrafiche diverse.

Il concetto di “coabitazione”, pertanto, non è incompatibile con il fatto che i coniugi abbiano residenze anagrafiche o dimore divergenti, purché comune sia la volontà di “stare insieme” e vi siano continue significative occasioni di incontro.

Ne consegue, per quanto sopra esposto, che l’allontanamento dalla casa familiare da parte del resistente sia occorso piuttosto per motivi strettamente economici e ben noti alla ricorrente, tant’è che il medesimo ha continuato a dare seguito a quel progetto di comunione materiale e spirituale nascente dal matrimonio, attraverso i rientri mensili in Italia e i versamenti periodici alla propria famiglia.

La domanda di addebito svolta dalla ricorrente, pertanto, andrà rigettata per essere la stessa infondata, oltre che non provata.

Va altresì respinta la domanda svolta dalla ricorrente a ché il resistente le versi, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma pari ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.

Ed invero, con i provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., pur dando atto che “*tutti i componenti della famiglia sono capaci di produrre reddito...ma che tuttavia, nel regime della separazione, dovrà cercare di mantenersi il tenore di vita già goduto*” aveva posto a carico del resistente e in favore della ricorrente la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, quale contributo al mantenimento della predetta.

Come noto, ai sensi dell’art. 156, commi 1 e 2, c.c. “*Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere*



*dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”.*

Ora, se è vero che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio e che indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi, la più recente giurisprudenza ha precisato che la conservazione del precedente tenore di vita coniugale costituisca un obiettivo solo tendenziale (Cass. n. 18200/2006), dovendosi tenere conto degli effetti della disgregazione familiare, in primis, l'impoverimento dei partners.

Nel caso di specie, dagli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza presidenziale, nonché dall'escussione dei testi, in particolare del figlio della coppia, ; è emerso che il resistente riusciva a contribuire al mantenimento della propria famiglia nella misura di oltre 1.000,00 mensili, facendosi altresì carico del pagamento delle utenze (cfr. verbale 31.10.2017), cessando ogni contribuzione solo dal mese di marzo 2017.

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del 23.9.2019, il resistente ha dichiarato di svolgere lavoretti saltuari in come operaio e di percepire un reddito annuale di € 35.000,00 = (moneta ), pari ad € 3.200,00 all'anno circa.

Dagli accertamenti di P.T., disposti dal precedente g.i. sulle condizioni patrimoniali e reddituali del resistente, non sono emersi elementi di particolare rilievo, non essendo il predetto risultato intestatario di alcun bene immobile, eccezion fatta per la quota della casa coniugale in comproprietà con la ricorrente e di un motoveicolo, peraltro, sottoposto a due fermi amministrativi per totali € 942,45.

Per contro, la ricorrente, sebbene nel corso di un matrimonio durato quasi trent'anni, non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, decidendo, concordemente con il resistente, di dedicarsi alla cura della casa e della prole, ha dato, purtuttavia, prova di essere dotata di innegabile attitudine al lavoro, avendo sempre svolto svariate attività che le hanno consentito di tirare avanti.

Nella dichiarazione sostituiva di certificazione del 5.3.2019, la ricorrente ha invero dichiarato di aver svolto lavoretti saltuari come cameriera, lavapiatti, donna delle pulizie e di aver percepito nell'anno 2018 la somma pari ad € 2.300,00 e di aver potuto altresì contare sul sussidio economico fornitele dalle proprie sorelle e , – le quali hanno confermato la predetta



circostanza anche in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale 22.1.2019), dalla propria madre e dal proprio figlio nella misura di € 6.000,00 per l'anno 2018.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, alla luce delle circostanze dianzi menzionate e tenuto conto dei recenti insegnamenti giurisprudenziali, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda di contributo al mantenimento svolta dalla ricorrente.

A quest'ultima, infatti, andrà negato anche l'importo di € 300,00 mensili disposto dal Presidente f.f., considerato che, all'udienza dell'1.10.2019 svoltasi nel parallelo giudizio di scioglimento del matrimonio incardinato avanti l'intestato Tribunale (rg. n. 5670/2019), la medesima ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 500,00 mensili, circostanza quest'ultima riferita dal patrocinio del resistente (cfr. pagina 4 della comparsa conclusionale) e non sconfessata dalla ricorrente.

È evidente, dunque, come, allo stato, alcuna sperequazione reddituale tra le parti possa dirsi sussistere.

Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda della ricorrente in merito al contributo al proprio mantenimento.

Possono, invece, trovare conferma in questa sede le statuizioni assunte dal Presidente f.f. nei provvedimenti provvisori in merito alla casa coniugale di [redacted] assegnata alla ricorrente e nella quale la stessa continua a vivere assieme al figlio [redacted] così come il contributo al mantenimento disposto in favore di quest'ultimo nella sola misura di € 300,00 mensili e posto a carico del resistente.

Com'è noto, secondo il conforme orientamento giurisprudenziale, i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti (Cass. 8.3.2019, n. 6731, Cass. 26.2.2014 n. 4534, Cass. 24.9.2008, n. 24018), fino al completamento del percorso formativo prescelto e all'acquisizione della capacità lavorativa che gli permetta di raggiungere l'autosufficienza (Cass. 22.7.2019, n. 19696).

Nel caso di specie, come già statuito dal Presidente f.f., [redacted], ragazzo di appena [redacted] anni, benché abbia dato prova di essere munito di capacità lavorativa, svolgendo lavoretti saltuari e stagionali ([redacted]), non è in grado di produrre un reddito stabile e, pertanto, necessita di un sussidio economico per acquisire la completa autonomia.

In conformità al pacifico indirizzo ermeneutico *“L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei*





*genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (Nella specie, è stato disposto l'obbligo di contribuzione, da parte del padre, nei confronti del figlio maggiorenne, studente universitario)” (si veda, Tribunale Roma sez. I, 12/01/2016, n.443).*

Orbene, la suddetta mancata autosufficienza da parte del figlio della coppia è pressoché pacifica, avendo lo stesso padre riferito in sede di interrogatorio formale di avergli passato mensilmente una somma tra i 100/150€ e, dunque, consapevole dell'assenza di indipendenza economica del medesimo.

Parte ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento di \_\_\_\_\_ nella misura di € 400,00 mensili, oltre a farsi carico del 50% delle spese mediche non rimborsabili dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio.

Ad avviso di questo collegio, la domanda può trovare accoglimento nella misura pari ad € 300,00 già indicata dal Presidente f.f. che si reputa congrua, essendo pacifico che ad alcuna spesa scolastica dovrà far fronte \_\_\_\_\_ avendo questi abbandonato gli studi a \_\_\_\_\_ anni (cfr. pag. 24, comparsa conclusionale, ricorrente), né parte ricorrente ha dimesso alcuna documentazione attestante spese mediche sostenute per il figlio.

Ne consegue, pertanto, la congruità del *quantum* disposto sul punto in sede di provvedimenti provvisori che andrà pertanto confermato.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:

1. dato atto dell'intervenuta separazione personale dei coniugi, giusta sentenza non definitiva n. 1084 del 23.5.2018, rigetta la domanda di addebito e di contributo al mantenimento formulata dalla ricorrente;
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 7.11.2017 in punto di assegnazione della casa





coniugale alla ricorrente;

3. conferma l'ordinanza presidenziale del 7.11.2017 nella parte in cui dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio . , entro il cinque di ogni mese, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
4. compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29 settembre 2020.

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Giulia Paolini

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

